



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del
composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente
Dott. Renato CATALANO - Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO - Primo Referendario
Dott. Marco MAZZOCCO - Referendario (relatore)

PARERE

ai sensi dell'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 131/2003, predisposta ed inviata dal comune di Arquata del Tronto per il tramite del CAL (*Consiglio delle Autonomie locali*), con protocollo n. 2142 del 7 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 608 dell'11 marzo 2025;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott. Marco Mazzocco;

FATTO

Il Comune di Arquata del Tronto, tramite il CAL, ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della regione Marche, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge

131/2003, in ordine alla operatività del limite di spesa per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

Nello specifico, l'Ente ha preliminarmente rappresentato:

- che nella propria organizzazione sono presenti tre posizioni di Elevata qualificazione, i cui decreti, assunti ad inizio mandato, sono stati prorogati fino alla scadenza del quinquennio 2021-2026;

- che, per tali figure, il valore della retribuzione di posizione è stato determinato secondo criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, previsti dall'articolo 15, comma 2, del previgente CCNL 21 maggio 2018 e dall'articolo 17, comma 2, del vigente CCNL 16 novembre 2022.

Tanto premesso, l'Ente ha testualmente chiesto di *"conoscere se il vincolo della "spesa storica" del 2016, possa essere derogato rivedendo i decreti di E.Q. secondo il Regolamento che regola la materia, finanziando il maggiore costo con risorse proprie senza intaccare le altre componenti del salario accessorio, nelle seguenti ipotesi:*

- a) *in applicazione delle previsioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, per il quale "il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018" la cui disposizione ha avuto decorrenza dal 20 aprile 2020;*
- b) *in applicazione dell'articolo 13, 1° comma, del CCNL 16.11.2022, il quale al fine di consentire agli enti locali di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme relative al nuovo sistema di classificazione, posticipandone la decorrenza al 1° aprile del 2023, ha previsto che gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL del 21 maggio 2018, proseguano fino alla naturale scadenza ai valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrizzazione".* Testualmente, l'Ente ha chiesto di sapere: *"[se] è possibile la revisione in aumento della retribuzione di E.Q. conseguente all'applicazione del vigente CCNL, il quale, fra le novità, ha elevato il valore massimo della retribuzione di posizione ad euro 18.000,00, in deroga al vincolo di spesa del 2016; in caso affermativo, se vi sia una seconda finestra temporale successiva a quella esercitata in prima applicazione del vigente CCNL, dove sono stati*

confermati i valori indennitari precedenti, da esercitarsi in presenza di sopravvenute esigenze organizzative che rendano necessaria la rivedizione delle indennità”.

Al riguardo, l’Ente ha altresì precisato che *“il maggiore costo delle retribuzioni [verrebbe] finanziato senza intaccare il fondo del salario accessorio 2016, ferma restando l’osservanza dei limiti della spesa complessiva per il personale di cui ai commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006”.*

Infine, il Comune ha esposto che, secondo la propria tesi interpretativa, il quesito sub a) meriterebbe *“risposta affermativa”*, mentre in relazione al quesito sub b) ha testualmente manifestato *“perplexità nella possibilità di rideterminare, in deroga al vincolo della spesa storica 2016, le retribuzioni di posizione in vigore dell’attuale CCNL, sebbene in presenza di sopravvenute esigenze organizzative che comportano una rivedizione della graduazione delle E.Q. (...)”.*

AMMISSIBILITÀ

1. Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

1.1. Sotto il profilo soggettivo, va ricordato che – secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr. tra le altre, Sezione Autonomie, del. n. 11/2020/QMIG) – risulta necessaria sia l’appartenenza dell’ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva “esterna”), sia la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta di parere (c.d. legittimazione soggettiva “interna”).

Ciò posto, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile sul piano soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL.

1.2. Sotto il profilo oggettivo, va ricordato che – secondo un indirizzo ormai consolidato (cfr. Sezione Autonomie, del. n. 5/2006/QMIG; n. 17/2020/QMIG; n. 24/2019/QMIG) – risulta necessaria la compresenza dei tre seguenti requisiti:

i) *inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, da intendersi come limitata “alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli»;*

ii) generalità e astrattezza del quesito, non potendo quest'ultimo concernere fatti gestionali specifici ovvero provvedimenti adottati o in corso di adozione, onde evitare una compartecipazione della Corte all'attività di amministrazione attiva sulla quale la stessa è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale;

iii) difetto di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altre magistrature, nonché con altre funzioni di controllo o consultive intestate dalla legge ad altri soggetti pubblici.

Ciò premesso, sebbene l'Ente nel formulare la propria richiesta abbia fatto riferimento a ravvisate esigenze di adeguamento della retribuzione di posizione relativa a tre specifici incarichi di Elevata qualificazione (ex posizioni organizzative), il Collegio ritiene che – astraendo dalla concreta fattispecie rappresentata nell'istanza – i quesiti proposti possano essere esaminati nel merito, sia pure nei limiti di seguito chiariti con riferimento al quesito sub b).

Va infatti rilevato che entrambi i quesiti attengono, all'interpretazione dell'ambito operativo del tetto di spesa in tema di trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, in particolare con riferimento alla possibilità di derogare a tale tetto sulla scorta di previsioni normative e di contrattazione collettiva richiamate dall'Ente.

Viene dunque in rilievo l'interpretazione di disposizioni che, in funzione di coordinamento della finanza pubblica, prevedono limiti di spesa in tema di personale (con particolare riguardo al salario accessorio), materia certamente rientrante nell'ambito della contabilità pubblica sotto il profilo della gestione della spesa, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza contabile.

Pertanto, con riferimento al quesito sub b), va richiamato il costante indirizzo ermeneutico secondo cui esulano dalla funzione consultiva di questa Corte le questioni relative all'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, stante la specifica disciplina legale prevista al riguardo dal d.lgs. n. 165/2011, ove l'articolo 46 attribuisce all'ARAN una specifica funzione di *"assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini della uniforme applicazione dei contratti collettivi"*, mentre l'art. 49 affida ad un'apposita procedura tra le parti (l'accordo di interpretazione autentica) la definizione consensuale del significato delle clausole controverse (cfr. *ex multis* Corte conti, SS.RR. in sede di contr., n. 56/2011/QMIG;

Sezione delle Autonomie, del. n. 19/2018/QMIG; nonché, tra le più recenti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 56/2023/PAR e Sez. contr. Lombardia, del. n. 30/2022/PAR).

Ne consegue che il quesito sub b) può ritenersi ammissibile esclusivamente nella parte in cui l'Ente chiede di conoscere se, in applicazione del CCNL 16 novembre 2022, possa o meno rideterminare il trattamento accessorio riservato alle figure di Elevata qualificazione (E.Q.) *“in deroga al vincolo di spesa del 2016”* (ossia al limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. n. 75 del 2017), venendo in rilievo una questione che – a ben vedere – non attiene all'interpretazione di clausole del CCNL, bensì ai limiti di derogabilità del predetto tetto di spesa in base alla disciplina di contrattazione collettiva.

Di contro, non possono essere scrutinate nel merito, in quanto esulano dall'ambito operativo della funzione consultiva della Corte, le ulteriori questioni sollevate dall'Ente nell'ultima parte del quesito sub b) ed aventi ad oggetto l'interpretazione di previsioni - peraltro non puntualmente identificate nell'istanza - del contratto collettivo, con particolare riferimento alla individuazione delle *“finestre temporali”* previste per la rivisitazione del trattamento accessorio dei propri dipendenti in applicazione del nuovo contratto.

Si rileva infine che, nei limiti appena chiariti, deve escludersi che il responso ai quesiti possa interferire con le altre funzioni attribuite alla stessa Corte dei conti o ad altri organi giurisdizionali.

E' pertanto possibile procedere all'esame nel merito dei quesiti.

MERITO

2. Nel merito il Collegio rileva quanto segue.

2.1. I quesiti sollevati dall'Ente attengono ai limiti di operatività del tetto di spesa previsto in tema di trattamento accessorio del personale dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, a mente del quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

Tale norma ha posto un principio di invarianza della spesa sostenuta dalle amministrazioni per il trattamento accessorio del personale. La stessa si inserisce nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale introdotte dal legislatore nel perseguimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Trattasi, pertanto, di norma cogente, da considerarsi di stretta interpretazione, al pari degli altri vincoli di analogo tenore introdotti nel tempo dal legislatore in tema di spesa per il personale (cfr. Sezione

Autonomie, del. n. 26/2014, relativa all'analogo limite di spesa precedentemente previsto dall'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010).

2.2. Il valore soglia previsto dalla disposizione risulta inciso dal disposto di cui all'art. 33, co. 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, in base al quale *“il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”* (la disposizione ha avuto decorrenza dal 20 aprile 2020).

2.2.1. Tale norma, nell'ottica di operare un coordinamento tra la disciplina in materia di facoltà assunzionali (ispirata a criteri di sostenibilità finanziaria) e i limiti di spesa in tema di personale, ha introdotto un meccanismo di modulazione del tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 d.lgs. 75/2017 in presenza di variazioni della dotazione organica, al fine di garantire il valore medio *pro-capite* del trattamento accessorio riconosciuto al personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La norma consente, dunque, agli enti locali, il cui numero dei dipendenti sia aumentato rispetto all'anno-base 2018, di incrementare le risorse destinate a finanziare il salario accessorio, adeguandole al valore medio *pro-capite* registrato nel 2018 (cfr., *ex multis* Sez. contr. Lombardia, del. n. 151/2023/PAR; Sez. contr. Marche, del. n. 22/2022/PAR; Sez. contr. Campania del., n. 97/2020/PAR).

In attuazione del citato art. 33, comma 2, è stato emanato il D.M. 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica (*“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*), le cui disposizioni, incluse quelle attinenti al trattamento economico accessorio, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

2.2.2. Va evidenziato che, in base al meccanismo delineato dal disposto in esame, affinché si verifichi un innalzamento del limite di spesa ancorato al 2016 (art. 23, co. 2 d.lgs. 75/2017), occorre che l'Ente abbia registrato un aumento della propria dotazione organica (ossia assunzioni in un numero maggiore delle cessazioni) rispetto al dato rilevato al 31/12/2018. In tal caso si determina, infatti, una crescita di risorse finanziarie destinabili al trattamento accessorio, proporzionale all'incremento del personale verificatosi, da adeguare al valore

medio *pro-capite* registrato nel 2018 (cfr. tra le più recenti, Sez. contr. n. Piemonte, del. n. 11/2025/PAR)

2.2.3. Relativamente alla determinazione del costo medio *pro-capite*, quale parametro su cui è incentrato il meccanismo di adeguamento di cui all'art. 33, co. 2 cit., occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni ad elevata qualifica e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, comprese le posizioni ad elevata qualifica (cfr., tra le altre, Sez. contr. Piemonte, del. n. 11/2025/PAR.; Sez. contr. Campania, del. n. 23/2021/PAR; Sez. contr. Basilicata, del. n. 2/2019/PAR; Sez. contr. Lombardia, n. 200/2018/PAR).

2.3. Ciò premesso in ordine alla portata del meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 33, co. 2 D.L. 34/2019, il Collegio rileva quanto segue in relazione alla possibilità o meno di derogare al vincolo di cui all'art. 23, co. 2 d.lgs. n. 75/2017 destinando al finanziamento del trattamento accessorio *"risorse proprie"* e *"senza intaccare il fondo del salario accessorio 2016"*, come prospettato dall'Ente nella propria istanza.

Al riguardo, va osservato che la norma, nel delineare il limite di spesa, fa riferimento all'*"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"*, utilizzando un'espressione a valenza omnicomprensiva, in forza della quale, salva diversa previsione di legge, rientrano nel computo del tetto *"tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate"* (cfr. Sezione contr. Lombardia, del. n. 115/PAR/2023; Sezione contr. Puglia, del. n. 99/PAR/2018; Sezione Autonomie, del. n. 26/2014/QMIG, invero relativa all'analogo limite di spesa - connotato dalla medesima formulazione - precedentemente previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010). Nella medesima prospettiva si è osservato che, ai fini del computo del tetto, non rileva la circostanza che le risorse destinate al trattamento accessorio trovino la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto ovvero in risorse finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (sul punto, cfr. Sez. contr. Puglia 6/PAR/2022; Sez. contr. Sicilia, del. n. 22/PAR/2022).

Alla luce di quanto sopra, deve ribadirsi in questa sede che, in via generale, soggiacciono al limite di spesa di cui all'art. 23, co. 2 d.lgs. n. 75/2017 (adeguato ai sensi dell'art. 33, co. 2,

ult. periodo d.l. 34/2019) tutte le risorse destinate dall'Ente per il finanziamento del trattamento accessorio del personale, indipendentemente dalla loro origine.

Fanno eccezione a tale principio, con conseguente possibilità per gli enti locali di finanziare il trattamento accessorio del personale in deroga al tetto di spesa, le sole ipotesi espressamente previste dalla legge (cfr., ad es., art. 3, comma 2 del DL 80/2021, sul quale ci si soffermerà nel prosieguo del presente parere), nonché le ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla giurisprudenza contabile sulla scorta di un'interpretazione teleologica della norma, in via generale riconducibili alle c.d. spese etero-finanziate (per una rassegna delle ipotesi derogatorie individuate dalla giurisprudenza della Sezione Autonomie, cfr. Sez. contr. Puglia, del. n. 6/2022/PAR).

2.4. Alla luce dei principi sin qui esposti va affrontata l'ulteriore questione, sollevata dall'Ente nell'ambito del quesito sub b), circa la possibilità di derogare al tetto di spesa di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. 79/2017 nel rideterminare, in applicazione delle previsioni del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il trattamento accessorio del personale titolare di incarichi di Elevata qualificazione.

In merito va preliminarmente rilevato che, in via generale, i tetti di spesa in tema di personale previsti da norme di finanza pubblica e la disciplina di contrattazione collettiva operano su piani diversi: il contratto collettivo detta previsioni funzionali a conformare e regolare i singoli rapporti di pubblico impiego sotto il profilo giuridico ed economico; i "tetti di spesa" si pongono, invece, come limite generale rispetto alla spesa complessivamente sostenibile dall'ente per trattamento economico del personale, dovendo l'amministrazione confrontarsi con tali limiti nel dare concreta applicazione alle previsioni di contrattazione collettiva.

Con particolare riferimento al rapporto tra il tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 d.lgs. 75/2017 e la contrattazione collettiva viene in rilievo dall'art. 3, comma 2 del DL 80/2021, in base al quale *"i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (...) compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità"*. Tale norma, per un verso, abilita la contrattazione collettiva nazionale a derogare, previa idonea copertura finanziaria, al vincolo di spesa predetto; per altro verso,

conferma che la deroga al vincolo in esame possa avvenire esclusivamente secondo i criteri al riguardo previsti dal CCNL.

Ciò posto, avendo riguardo – limitatamente al profilo esaminato - alle norme contenute nel CCNL 16 novembre 2022, viene in rilievo l'art. 79, il quale, sebbene rubricato "Fondo risorse decentrate", contiene previsioni anche con riferimento alla quantificazione delle risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio degli incarichi di Elevata qualificazione (art. 16 CCNL).

In particolare, l'art. 79, comma 6 prevede che *"la quantificazione del (...) Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*, precisando al contempo che *"tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*.

Le eccezioni di cui al comma 1, lett. b), d) e 1-bis dell'art. 79 attengono alla quantificazione del "Fondo risorse decentrate". Trattasi, dunque, di eccezioni che non assumono rilevanza rispetto al trattamento accessorio degli incarichi di Elevata qualificazione di cui all'art. 16 del CCNL, il cui finanziamento viene assicurato da risorse distinte e non gravanti su tale fondo, come si ricava dal combinato disposto di cui agli artt. 76, co. 6 e 17, co. 6 del CCNL (cfr. sul punto Sez. contr. Piemonte, del. n. 88/2023/PAR).

Per quanto concerne, invece, le risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione, viene in rilievo il comma 3 dell'art. 79, ove si prevede che *"gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui (...) all'art. 17, comma 6 [ossia le risorse destinate al trattamento accessorio di incarichi di E.Q.], di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017"*.

In sostanza, l'art. 79, co. 3 del CCNL 16 novembre 2022 prevede e delimita sul piano quantitativo gli spazi entro cui le amministrazioni, nel finanziare il trattamento accessorio degli incarichi di Elevata qualificazione, possono stanziare risorse in deroga al limite di cui all'art. 23, co. 2 D.lgs. n. 75/2017.

Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che, nell'attuale quadro normativo, la quantificazione da parte degli enti locali, delle risorse destinate al trattamento accessorio

degli incarichi di Elevata qualificazione va operata nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 D.lgs. n. 75/2017 (se del caso adeguato ex art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019), salva la possibilità per l'Ente di derogare a tale vincolo nei soli limiti espressamente previsti da specifiche previsioni del CCNL (art. 79, co. 3) ovvero da altre disposizioni di legge.

Ne consegue che la mera applicazione della disciplina di contrattazione collettiva, nella parte in cui prevede incrementi del trattamento accessorio riconoscibile alle figure di Elevata qualificazione (cfr. art. 17 del CCNL, che ha elevato, rispetto al regime previgente, il massimo emolumento accessorio attribuibile per tali incarichi) non può di per sé giustificare la deroga al tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 D.lgs. n. 75/2017, dovendo pertanto l'amministrazione tenere conto di tale vincolo nel determinare eventuali incrementi del trattamento accessorio da riconoscere alle proprie figure di E.Q. all'interno della forbice prevista dal CCNL (art. 17).

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco del Comune di Arquata del Tronto e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Marco Mazzocco

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 10 aprile 2025.

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente